

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 515

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro delle Finanze

(GAVA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

(V. Stampato Camera n. 1452)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1987*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote
dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, al comma 1, l'alea è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 3 settembre 1987 e fino al 18 settembre 1987».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 1987.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 3 settembre 1987:

a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 85.058 a lire 85.862 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

b) l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. A decorrere dal 3 settembre 1987 e fino al 18 settembre 1987:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 8.505,80 a lire 8.586,20 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 1), della predetta tabella *B* per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 27.934 a lire 29.016 per elettrolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 9.113 a lire 9.437, da lire 10.736 a lire 11.125, e da lire 31.831 a lire 33.062 per 100 chilogrammi.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - GAVA - AMATO - COLOMBO -
BATTAGLIA.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

c) *identica;*

d) *identica.*